

**DELIBERAZIONE 11 SETTEMBRE 2014
443/2014/E/GAS**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI
SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 settembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 28.17, della RQDG dispone, per le imprese di distribuzione di gas naturale, l'obbligo *una tantum* di comunicazione di alcuni dati relativi alla sicurezza del servizio di distribuzione, entro il 30 giugno 2014;
- tali dati sono necessari ai fini della piena attuazione della regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas per il periodo 2014-2019, essendo tra l'altro funzionali alla determinazione, per ogni impresa e per ogni impianto di distribuzione del gas naturale, degli obiettivi annui di miglioramento (livelli di partenza e livelli tendenziali) e dei premi/penalità relativi ai recuperi di sicurezza di cui al titolo VII della RQDG;
- l'articolo 32.6, della RQDG prevede che l'Autorità, sulla base dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 28.17 della RQDG, determini entro il 31 ottobre 2014 gli obiettivi annui di miglioramento di cui agli articoli 32.3 e 32.5 della RQDG per il periodo 2014-2019;
- successivamente al 30 giugno 2014, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha riscontrato che alcune imprese distributrici non hanno comunicato i predetti dati, ai sensi dell'articolo 28.17, della RQDG;

- in esito a tale riscontro, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha trasmesso un sollecito, al fine di consentire alle imprese di cui al precedente alinea di ottemperare agli obblighi di comunicazione e, allo scopo, ha predisposto la riapertura del sistema telematico di raccolta dati fino al 31 luglio 2014;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione, con riferimento ai predetti dati, sette imprese di distribuzione di gas naturale, elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione, in relazione agli obblighi di cui all'articolo 28.17, della RQDG.

RITENUTO CHE:

- sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi, di cui all'articolo 28.17, della RQDG, intimando alle imprese distributrici elencate nella Tabella A l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati, entro il 26 settembre 2014;
- sia opportuno stabilire che, in caso di inadempienza a quanto previsto al precedente alinea:
 - a. gli impianti di distribuzione di gas naturale con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013 siano esclusi dalla regolazione incentivante, sia per la componente odorizzazione (articolo 31 della RQDG) che per la componente dispersioni (articolo 32 della RQDG), fermo restando, per la componente odorizzazione, l'obbligo di effettuazione del numero minimo di misure del grado di odorizzazione (articolo 8 della RQDG) ;
 - b. gli impianti di distribuzione di gas naturale con più di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013 siano esclusi dalla regolazione incentivante per la sola componente odorizzazione (articolo 31 della RQDG), fermo restando l'obbligo di effettuazione del numero minimo di misure del grado di odorizzazione (articolo 8 della RQDG);
 - c. per ogni impianto di distribuzione di gas naturale con più di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013:
 - in riferimento alla regolazione incentivante relativa alla componente dispersioni (articolo 32 della RQDG), i livelli tendenziali per gli anni 2014-2019 vengano fissati pari al livello obiettivo di cui al comma 32.4 della RQDG;
 - nel caso in cui al 31 dicembre 2013 abbia condotte in ghisa con giunti canapa e piombo non risanate (parametro LGH_{2013} maggiore di zero), sia applicata l'alternativa a) di cui al comma 32.13 della RQDG, che prevede l'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo entro il 2016;
 - d. fermo restando quanto sopra, possa altresì essere avviata un'istruttoria formale ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare alle imprese di distribuzione di gas naturale elencate nella Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre il 26 settembre 2014, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 28.17 della RQDG;
2. di stabilire, in caso di inadempienza a quanto previsto al precedente punto 1.:
 - a. per gli impianti di distribuzione di gas naturale con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013, l'esclusione dalla regolazione incentivante, sia per la componente odorizzazione (articolo 31 della RQDG) che per la componente dispersioni (articolo 32 della RQDG), fermo restando, per la componente odorizzazione, l'obbligo di effettuazione del numero minimo di misure del grado di odorizzazione (articolo 8 della RQDG);
 - b. per gli impianti di distribuzione di gas naturale con più di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013, l'esclusione dalla regolazione incentivante per la sola componente odorizzazione (articolo 31 della RQDG), fermo restando l'obbligo di effettuazione del numero minimo di misure del grado di odorizzazione (articolo 8 della RQDG);
 - c. per ogni impianto di distribuzione di gas naturale con più di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013:
 - in riferimento alla regolazione incentivante relativa alla componente dispersioni (articolo 32 della RQDG), di determinare i livelli tendenziali per gli anni 2014-2019 fissandoli pari al livello obiettivo di cui al comma 32.4 della RQDG;
 - nel caso in cui al 31 dicembre 2013 abbia condotte in ghisa con giunti canapa e piombo non risanate (parametro LGH_{2013} maggiore di zero), di applicare l'alternativa a) di cui al comma 32.13 della RQDG;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di distribuzione elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento degli obblighi di comunicazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni